



**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA**  
*In liquidazione*  
**NUORO**

Piazza Asproni, 8 - C.F. 80004890911

e-mail: [direzione@bibliotecasatta.it](mailto:direzione@bibliotecasatta.it) pec: [direttore.bibliotecasatta@pec.it](mailto:direttore.bibliotecasatta@pec.it)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), D.L. 76/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), N. 1), D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA.

**CIG** 9075393339

**CUI** 80004890911202200001

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

DISCIPLINARE DI GARA .....	1
1. Stazione appaltante.....	3
2. Oggetto dell'appalto .....	3
3. Procedura .....	4
4. Sistema.....	4
5. Durata.....	5
6. Modifica del contratti durante il periodo di efficacia .....	5
7. Comunicazioni .....	5
8. Chiarimenti .....	6
9. Valore dell'appalto .....	6
10. Lotti .....	7
11. Remunerazione del servizio .....	7
12. Soggetti ammessi in forma singola o associata .....	7
13. Requisiti generali .....	9
14. Requisiti speciali e mezzi di prova .....	11
15. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
16. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
17. Avvalimento .....	14
18. Subappalto .....	16
19. Polizza .....	16
20. Sopralluogo.....	17
21. Garanzia .....	17
22. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC e PASSOE .....	18
23. Clausola Sociale e altre condizioni particolari di esecuzione .....	19
24. Soccorso istruttorio .....	19
25. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità.....	20
26. Procedura e criteri di aggiudicazione .....	29
27. Criteri di attribuzione dei punteggi.....	29
28. Apertura della busta a - verifica documentazione amministrativa.....	33
29. Commissione Giudicatrice.....	33
30. Apertura delle buste b e c - valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	34
31. Verifica di anomalia delle offerte.....	35
32. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto .....	35
33. Garanzia definitiva .....	37
34. Esecuzione anticipata del contratto.....	38
35. Trattamento dei Dati Personali .....	38

## 1. Stazione appaltante

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio per la pubblica lettura S.Satta - piazza G. Asproni n. 8 08100 Nuoro (NU) codice fiscale 80004890911

PROFILO COMMITTENTE sito internet: [www.bibliotecasatta.org](http://www.bibliotecasatta.org)

OGGETTO: affidamento servizi bibliotecari Codice UTS: ITG2E Nuoro

LUOGO DI ESECUZIONE: Nuoro Codice NUTS: ITG2E Nuoro

IMPORTO A BASE DI GARA: € 250.891,465 (di cui € 228.083,15 contributo RAS per spese di personale e 22.808,315 di cofinanziamento del Consorzio) esente dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO euro 584.614,97 (include proroga tecnica/variazioni, rinnovi) esente dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972

CIG 9075393339 CODICE CUI 80004890911202200001

CODICE CPV principale 92511000-6 Servizi di biblioteche

CATEGORIA DI NEGOZIAZIONE su CAT AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Rita Pira - Commissario liquidatore tel. 0784244500; 0784244522

e-mail: [direzione@bibliotecasatta.it](mailto:direzione@bibliotecasatta.it) pec: [direttore.bibliotecasatta@pec.it](mailto:direttore.bibliotecasatta@pec.it)

## 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto il servizio a supporto della gestione dei servizi bibliotecari del Centro Sistema e del Sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta:

- "Catalogazione centro sistema bibliotecario del Consorzio S. Satta - Potenziamento servizio bibliotecario urbano" Azione 7/A1.

Per la gestione del servizio sono necessarie le seguenti figure professionali:

- a) n. 7 (sette) Assistenti di biblioteca (equiparabili alla Cat. C1 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali);
- b) n. 2 (due) Coadiutori/Collaboratori professionali di biblioteca (equiparabili alla Cat. B3 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali).

Gli operatori presteranno servizio a tempo pieno F.T. da 36 ore a 40 ore settimanali ciascuno (a seconda del C.C.N.L. applicato).

I servizi comprendono, tra l'altro, servizi bibliografici e biblioteconomici, in rete bibliotecaria, da espletarsi presso la sede centrale della biblioteca Satta. Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel capitolato speciale d'appalto: le prestazioni richieste saranno da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali, fermo restando il coordinamento con il responsabile del Consorzio nell'ambito delle prescrizioni impartite, nonché del rispetto del progetto presentato in sede di gara dall'aggiudicatario. Nell'ambito delle prestazioni richieste, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:

- servizi di reference bibliografico, accoglienza e prima informazione;
- servizi di prestito;
- gestione del patrimonio documentario (ricollocazione, riordino, inventariazione e catalogazione);
- predisposizione di report periodici relativi a dati statistici e di interesse del Consorzio nell'ottica del costante miglioramento del servizio;
- attività di animazione alla lettura e promozione del libro e dei servizi bibliotecari;
- collaborazione attiva alla realizzazione di attività collaterali che il Consorzio svolge con enti e asso-

ciazioni anche in sedi esterne alla biblioteca.

### 3. Procedura

Appalto di servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d) del D.Lgs. N° 50/2016 tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. comma 2 lettera b)1 D.L. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

### 4. Sistema

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, valutazione delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore;
- d) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il sistema utilizzato è il CAT Sardegna della Centrale di committenza della Regione Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 82/2005 dell'Amministrazione Digitale. Le modalità operative per l'utilizzo di Sardegna CAT sono contenute nello specifico documento scaricabile dal sito <https://www.sardegncat.it/>.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il CAT SARDEGNA (<https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>). La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondi-

zionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.sardegna.acata.it](http://www.sardegna.acata.it) o le comunicazioni attraverso il predetto Sistema.

## **5. Durata**

L'appalto avrà durata di nove mesi a decorrere presumibilmente dal 1<sup>a</sup> aprile 2022, dalla data di stipula del contratto, ovvero dall'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'Amministrazione proceda al rinnovo del contratto per 12 (dodici) mesi, la durata complessiva sarà di 21 (ventuno) mesi e il rinnovo sarà concesso, agli stessi patti e condizioni, in funzione della durata della procedura liquidatoria a discrezione del RUP. Resta inteso che il GIG di gara corrispondente al valore complessivo dell'appalto costituisce massimale di affidamento anche ai fini della prosecuzione del servizio.

È fatta salva la possibilità che i servizi siano attivati anche in pendenza della stipulazione.

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di disporre la proroga tecnica, alle medesime condizioni, nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova gara. In particolare qualora alla scadenza del periodo, il Consorzio non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire, a fronte di semplice richiesta scritta del committente, per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle medesime condizioni contrattuali, l'esecuzione del servizio di cui trattasi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. Resta inteso che il CIG di gara costituisce massimale di affidamento.

## **6. Modifica del contratti durante il periodo di efficacia**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, di apportare modifiche, nonché varianti, del contratti di appalto in corso di validità previa autorizzazione del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

In tal caso il Committente provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

## **7. Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con l'invito a partecipare elegge automaticamente domicilio nell'area del Sistema CAT SARDEGNA ad esso dedicata. Pertanto tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la presente procedura telematica di acquisto saranno considerate validamente rese se effettuate in apposite sezioni ad accesso riservato, contenute nel sistema di messaggistica, sul portale [www.sardegna.acat.it](http://www.sardegna.acat.it) specificatamente intestate alla RDO. L'operatore economico

elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, si invieranno le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al soggetto invitato alla procedura di negoziazione nel sistema Cat, che ha presentato avviso di manifestazione di interesse, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **8. Chiarimenti**

Le informazioni complementari e i chiarimenti in merito alla procedura devono essere richiesti esclusivamente mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT intestato alla RDO ove l'azienda elegge il proprio domicilio per ogni comunicazione inerente la seguente procedura evidenziale.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il sistema di messaggistica SardegnaCat entro il termine indicato nella RDO.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo committente o invio di apposito messaggio tramite il sistema di e-procurement della Regione Sardegna.

## **9. Valore dell'appalto**

L'importo a base di gara è quantificato in € 250.891,465; qualora l'Amministrazione proceda al rinnovo del contratto (art. 35, comma 4 d.lgs.50/2016) per ulteriori 12 (dodici) mesi l'importo stimato dell'appalto è quantificato in € 584.614,976 per una durata complessiva del contratto pari a 21 (ventuno) mesi così desunto:

€ 250.891,465 (di cui € 228.083,15 contributo RAS per spese di personale e 22.808,315 di cofinanziamento del Consorzio) per i nove mesi;

€ 333.723,51 (di cui € 303.385,01 contributo RAS per spese di personale e € 30.338,50 cofinanziamento del Consorzio) per l'eventuale rinnovo.

## **10. Lotti**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio oggetto di affidamento, fa capo ad una sola Amministrazione, e pertanto necessita di una gestione congiunta e integrata sia sotto il profilo funzionale sia prestazionale inoltre considerare i servizi in un unico lotto consente indubbiamente un'economia e un'efficienza organizzativa del servizio in termini di flessibilità oltre che un'unicità e maggiore uniformità del servizio nel complesso.

## **11. Remunerazione del servizio**

Il corrispettivo del servizio è interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016. L'appalto è finanziato con apposito finanziamento regionale, con fondi di bilancio del Consorzio e con il cofinanziamento degli Enti aderenti al sistema bibliotecario del Nuorese e delle Baronie

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà secondo le modalità definite nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs 9 novembre 2012 n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **12. Soggetti ammessi in forma singola o associata**

Gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e dal codice dei contratti dlgs 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), anch'esso è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. In ogni caso, ai consorziati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal lotto sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del RTI e del Consorzio ordinario, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione del singolo lotto pena l'esclusione dalla gara del RTI o del Consorzio ordinario così composto.

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.



La partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./ConSORZI ordinari sovrabbondanti sarà oggetto di apposita valutazione da parte della Stazione appaltante nei termini e modalità previsti nel Parere S3073 del 2017.

### 13. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Conseguentemente non è ammessa la partecipazione:

- degli operatori economici che sono incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- delle imprese che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; i concorrenti per i quali l'amministrazione appaltante abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura;
- contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- di coloro che partecipino a più di un consorzio stabile;
- contemporanea alla medesima gara di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane di consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- di più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorziato ordinario di concorrenti;
- dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata alla medesima gara;
- l'associazione in partecipazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, a pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni

conferite dall'operatore economico concorrente;

- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiararle, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
  1. tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
  2. le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
  3. il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
  4. ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando;

Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:

1. per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
2. nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione Appaltante contestazio-

ni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di *self cleaning* eventualmente adottate.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

## 14. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### i. Requisiti di idoneità

Per i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) se Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. del Ministro delle Attività Produttive del 23.06.2004.
- c) Accreditemento nel sistema di e-procurement della Regione Sardegna nella categoria di negoziazione indicato per la RDO;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## ii. Requisiti di capacità finanziaria:

Il concorrente quale prova di capacità economica e finanziaria dovrà presentare in sede di gara:

- a) referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestante, a pena d'esclusione, l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa alla gestione del servizio in oggetto. L'attestazione deve essere rilasciata in data successiva alla RDO; si tratta di una comunicazione non generica rilasciata dall'istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs 385/93 presso cui l'operatore economico intrattiene il rapporto di conto corrente delle pubbliche forniture in merito alla correttezza e puntualità degli impegni assunti con l'istituto e all'assenza di situazione passive pregiudizievoli desumibili dai movimenti bancari;
- b) dichiarazione di aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell'impresa, un fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati e pubblicati, relativo ai servizi bibliotecari, non inferiore a € 250.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il requisito potrà essere dimostrato cumulando il fatturato dei singoli operatori economici facenti parte del raggruppamento del consorzio, indicati come esecutori del servizio;
- c) dichiarazione di aver svolto nell'ultimo triennio, o nel minor periodo, documentata attività dell'impresa di un fatturato specifico, relativo ai servizi bibliotecari, non inferiore a € 125.000,00 **a favore di amministrazioni pubbliche.**

Tali requisiti sono richiesti per effetto di quanto previsto dall'art. 83 del Codice. In particolare la stazione appaltante si è determinata a prevedere un criterio di selezione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, segnatamente il requisito di fatturato specifico e delle referenze bancarie di cui sopra in ragione della fondamentale necessità di selezionare operatori economici dotati di una capacità economico-finanziaria che garantisca la capacità dell'appaltatore di assolvere agli impegni contrattuali e di gara.

La comprova del requisito sub a) è fornita mediante dichiarazione resa dall'istituto bancario.

La comprova del requisito sub b) e sub c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- a) per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- c) mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22,

commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

- d) mediante copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- e) mediante originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### iii. [Requisiti di capacità tecnico professionale](#)

Il concorrente quale prova di capacità tecnica dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) dichiarazione di disporre, in caso di aggiudicazione, nella propria organizzazione, per il funzionamento del servizio, di personale in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dal punto 2 del presente disciplinare, almeno pari al 30% in più, rispetto al numero minimo di personale richiesto.

La comprova del requisito sub a) è fornita mediante dichiarazione resa dall'operatore economico.

## **15. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso e posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Fermo restando che le **referenze bancarie** devono essere possedute dall'operatore economico esecutore che è titolare del conto corrente dedicato all'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il **fatturato specifico** richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. Le **referenze bancarie** devono essere possedute dall'operatore economico che è titolare del conto corrente dedicato all'appalto.

Il requisito di capacità tecnica (iii lettera a) deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria

## 16. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 47 del Codice, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere indicati nell'istanza di partecipazione, in conformità all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito di solvibilità bancaria (ii lettera a) deve essere posseduto **per intero** dal soggetto che è titolare del conto corrente dedicato all'appalto.

## 17. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, può essere soddisfatto avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione di un altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA). È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Qualora si tratti di avvalimento di requisiti di carattere economico nel contratto deve risultare a pena di

nullità con certezza ed in modo circostanziato, l'impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della ausiliaria, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento di requisiti di carattere tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) il contratto deve, a pena di nullità, indicare in modo specifico le risorse messe a disposizione dell'ausiliata.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore concorrente. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentita, a pena di esclusione, la partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'operatore che intende avvalersi dei requisiti.

La dichiarazione di avvalimento si intende resa per tutta la durata dell'affidamento del servizio e comporta che l'operatore economico non possa mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, anche quando risulta dai servizi già dichiarati che il concorrente avrebbe potuto fare a meno dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel proprio DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria, un ulteriore DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III e della parte IV del DGUE stesso e di cui al modello allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in caso di avvalimento occorrerà allegare, alla documentazione di gara, in originale o copia autentica il contratto, a titolo oneroso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, da indicare puntualmente nel contratto stesso, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento, a pena d'esclusione, non potrà contenere clausole che limitino o subordinino l'impegno dell'ausiliaria all'avveramento di condizioni od eventualità.

Il contratto d'avvalimento, qualora fosse incompleto, può essere oggetto di soccorso istruttorio ad esclusiva condizione che lo stesso abbia data certa anteriore a quella di scadenza della presentazione dell'offerta.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste dal presente disciplinare,

al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. La proroga non può superare i 5 giorni calcolati dalla scadenza del primo termine.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione sulla base delle regole definite al precedente paragrafo, pena l'esclusione dalla gara

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

La Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

## **18. Subappalto**

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.

## **19. Polizza**

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto e per l'intera durata dell'appalto, rinnovo compreso, a produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO, a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto. È ritenuta idonea una polizza assicurativa con i seguenti massimali:



- R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- R.C.O. (Responsabilità civile per prestatori d'opera): € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata in conformità a quanto indicato all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto. La polizza dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

## **20. Sopralluogo**

Il sopralluogo non è obbligatorio e qualora richiesto deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti entro i due giorni seguenti dalla richiesta, tramite sistema di messaggistica di Sardegna Cat;

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese dirette di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **21. Garanzia**

Non sarà dovuta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del codice dei contratti pubblici. La "garanzia definitiva", di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, sarà costituita per l'esatto adempimento di tutti

gli obblighi derivanti dal contratto, da corrispondersi con le modalità di cui al predetto articolo 93, è determinata nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (valore del contratto art. 8) calcolato sulla durata del contratto al netto del rinnovo.

## 22. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC e PASSOE

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 19/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire al Consorzio S. Satta attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

**Nota bene:** la mancata registrazione nel sistema AVCPASS costituisce requisito imprescindibile, dunque a pena d'esclusione di partecipazione alla gara, non è consentito il soccorso istruttorio. Gli operatori economici, una volta ottenuta la registrazione al sistema AVCPASS ottengono il c.d. PASSOE, ovvero il documento che attesta l'avvenuta iscrizione e che consente la verifica dell'operatore economico in relazione alla specifica procedura. Il PASSOE così ottenuto va quindi inserito nella Busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa. È possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PASSOE, cosa differente dalla mancata registrazione AVCPASS, quindi il concorrente può validamente produrre il PASSOE anche in seguito alla presentazione dell'offerta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCPASS sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara.

### 23. Clausola Sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, applicando il CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio, con la seguente dotazione di personale:

numero	Qualifica assunzione	livello	ore settimanali
7	Assistenti di biblioteca (equiparabili alla Cat. C1 del C.C.N.L funzioni locali)	C1	Da 36 a 40 in base al CCNL applicato
2	Coadiutori/Collaboratori professionali di biblioteca (equiparabili alla Cat. B3 del C.C.N.L. Funzioni locali)	B3	Da 36 a 40 in base al CCNL applicato

L'assunzione del personale con le qualifiche indicate è vincolante al fine dell'erogazione del contributo regionale per il finanziamento del progetto in argomento. Pertanto, non potrà aversi una diminuzione del personale impiegato o nessuna variazione dei profili da un punto di vista tecnico-organizzativo nella gestione del servizio che incida sul numero e la qualifica del personale impiegato.

### 24. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data cer-

ta, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio non superiore a cinque giorni a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 25. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata, **a pena di esclusione**, dovranno inviare la documentazione redatta secondo le prescrizioni del presente disciplinare, compilata e firmata digitalmente con certificati in corso di validità alla data di sottoscrizione (ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000); al fine di consentire un'agevole archiviazione e conservazione della pratica si raccomanda di compilare il file e di non scansionare nessuna immagine; al documento firmato digitalmente (possibilmente con estensione signed formato pdf pades), **non occorre allegare alcun documento di identità**.

Il recapito della documentazione di gara è ammesso con utilizzo esclusivo della centrale di committenza della Regione Sardegna SARDEGNACAT;

La stazione Appaltante non risponde di malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessaria raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

L'offerta è composta da tre buste virtuali:

- 1) "Busta di Qualifica" - Documentazione amministrativa
- 2) "Busta Tecnica" - Offerta tecnica.
- 3) "Busta Economica" - Offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importoposto a base dell'appalto;

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito nella RDO e le buste virtuali che le contengono saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte dal sistema SARDEGNA-CAT.

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostituti-

va della precedente. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie Sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

#### A. Busta di qualifica

La "Busta di qualifica" dovrà contenere:

- La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ([allegato 1 e 2](#)).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura;
- b) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poterirappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire tramite il modello F24, il codice tributo per il pagamento è il codice 1552.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà compilare l'allegato 2. Eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

#### Documento di gara unico europeo (allegato 3)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

#### Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (allegato 4)

##### Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self-cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione); fino all'aggiornamento del DGUE al decreto legge n. 135/2018, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune

- di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
  4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
  5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  6. di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
  7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.bibliotecasatta.org](http://www.bibliotecasatta.org) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il codice e il Piano, pena la risoluzione della Convenzione;
  8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, in particolare che è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, il Fornitore si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile o Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento;
  9. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.



633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Consorzio S. Satta per le finalità descritte nell'informativa;
11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato; si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019, non si dovrà procedere, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.
12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:
  - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione
  - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente
  - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

#### Documentazione a corredo

Il concorrente allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

#### Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale modalità PADES.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### B - Busta tecnica

La "Busta Tecnica" dovrà contenere "Offerta Tecnica" (Allegato 6), che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, a pena di esclusione o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della busta di qualifica.

L'offerta Tecnica dovrà descrivere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili all'assegnazione dei punteggi, secondo l'articolazione prevista nella tabella relativa ai criteri (possibilmente strutturata in capitoli e paragrafi) di cui al punto 27 del presente disciplinare. Per la redazione dell'elaborato tecnico è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva in un di un massimo di 15 pagine (in formato A4, interlinea 1,5 punti, carattere Arial 10), esclusi la pagina di copertina e del sommario ed eventuali allegati grafici esplicativi. Attraverso l'elaborato progettuale la Commissione effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte tra i concorrenti per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica sono vincolanti, in caso di aggiudicazione costituiranno prestazioni contrattuali obbligatorie, la mancata attuazione integra grave inadempimento contrattuale, con seguente risoluzione del contratto e diritto al risarcimento di ogni specie di danno subito dalla stazione appaltante.

Qualora la commissione accerti l'esistenza di offerte non idonee a garantire livelli prestazionali adeguati, in rapporto a quelli minimi posti a base di gara (tutti i servizi ed i prodotti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto), le offerte saranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale.

La Stazione appaltante ha facoltà di accettare o meno, in tutto o in parte, le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara. In tale ipotesi, l'appaltatore è obbligato a ricondurre la propria offerta tecnica alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

I miglioramenti e le integrazioni eventualmente proposte in sede di offerta tecnica si intendono

comprese nel prezzo offerto: è espressamente escluso il diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito dell'offerta e/o a giustificazione della medesima fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, D. Lgs. n. 50/16; Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione sopra indicata riguardante i "Segreti tecnici e commerciali" deve essere inserita, laddove prevista dall'impresa concorrente, quale autonomo documento, all'interno della Busta dell'Offerta Tecnica.

#### C - Busta economica

La "Busta Economica" dovrà contenere l'"Offerta economica" ([Allegato 7](#)), che dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi: indicazione del prezzo offerto in euro, in cifre e in lettere, e il ribasso unico percentuale di sconto praticato sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 250.891,465 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972) per il servizio oggetto dell'appalto. Qualora l'Operatore economico indichi più di due cifre decimali, la stazione appaltante provvederà ad effettuare l'arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Nella dichiarazione dell'offerta economica il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, deve indicare, senza possibilità di soccorso istruttorio:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, questi sono riferiti al valore del contratto collettivo di lavoro applicato in ragione delle ore di impiego.

La stima dei predetti costi deve essere formulata sul valore del contratto.

L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere formulata in relazione ai parametri economici sopra esplicitati.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, indeterminate, condizionate o con riserva, o riferite ad offerte relative ad altre procedure.

Non sono ammesse offerte plurime.

Non sono ammesse offerte con importi pari o superiori ai valori posti a base di gara.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del

prezzo offerto.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto. L'omessa allegazione della documentazione di cui alle lettere a, b del presente articolo è causa di nullità dell'offerta economica.

## 26. Procedura e criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il presente disciplinare di gara e con applicazione dell'art. 97 del citato d.lgs., rubricato: "Offerte anormalmente basse".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che, ad insindacabile giudizio della Commissione, l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente, così come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016; è facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni, con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

La Stazione Appaltante, ove ritenuto necessario, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

## 27. Criteri di attribuzione dei punteggi

La valutazione delle offerte avverrà tramite l'assegnazione di un punteggio totale massimo di 100 punti.

La ripartizione dei punteggi sarà la seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Offerta Tecnica	Max 80
Offerta Economica	Max 20

### **Modalità di attribuzione del punteggio per l'OFFERTA TECNICA:**

Le informazioni relative all'Offerta tecnica devono essere espresse in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire l'attribuzione dei punteggi.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente, tutti gli elementi (criteri, sub criteri,) saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice come riportati nella tabella di seguito esposta:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterio</li> <li>- Aspetto tecnico</li> <li>- punti a disposizione</li> </ul>	Sub criteri (peso complessivo per sub criterio)	Specifica sub criteri
<b>I CRITERIO</b>  <b>ORGANIZZAZIONE (CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE)</b>  <b>MAX PUNTI 40</b>	<b>Modalità di organizzazione e gestione del servizio in relazione alle azioni previste nel capitolato da svolgere sia in front office che in back office</b>  <b>Max 15 punti</b>	Sarà valutata l'adeguatezza, concretezza, pertinenza, efficacia, contestualizzazione, originalità, innovatività dell'organizzazione e attuazione delle attività previste nel capitolato in rapporto agli obiettivi da perseguire. Il progetto di organizzazione e gestione del servizio pertanto deve essere descritto in modo chiaro e completo attraverso una presentazione dettagliata di tutte le attività con l'indicazione di tematiche proposte, tempi, quantità, modalità di attuazione, finalità e risultati attesi. In relazione allo sviluppo di alcune attività culturali e di promozione alla lettura sarà particolarmente apprezzata, ove possibile, la previsione del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento in loco di progetti specifici.
	<b>Modello organizzativo del personale proposto e delle modalità di controllo delle prestazioni erogate</b>  <b>Max 15 punti</b>	Sarà valutata la chiara ed efficace modalità di comunicazione delle presenze degli operatori delle eventuali assenze e/o sostituzioni e delle mansioni loro assegnate. In particolare verrà valorizzata l'efficacia e la chiarezza di schemi di dettaglio e di sintesi che consentano, in corso di esecuzione, una tempestiva verifica da parte del referente dell'Amministrazione e, successivamente, un agevole controllo amministrativo e contabile.
	<b>Capacità di attivare sinergie in collaborazione con il tessuto culturale e sociale del territorio ispirate alla più ampia diffusione delle pratiche di lettura.</b>  <b>Max 10 punti</b>	Collaborazione con istituzioni culturali/sociali (es. musei, archivi, altri sistemi bibliotecari, università sportello provinciale di lingua sarda, istituzioni scolastiche ed associazioni) Verrà valutata la qualità, la concretezza e fattibilità delle partnership/collaborazioni proposte.
<b>II CRITERIO</b>  <b>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>  <b>MAX PUNTI 30</b>	<b>Coordinamento del personale, ruolo e funzioni del Referente</b>  <b>Max 15 punti</b>	Sarà valutato con maggior favore il possesso, da parte del Referente individuato, di competenze specifiche ed esperienza pregressa nella gestione del personale e di gruppi di lavoro tali da evidenziare le opportune capacità di leadership e problem-solving.
	<b>Personale impiegato: livello di formazione, profilo tecnico professionale, piano di formazione</b>  <b>Max 15 punti</b>	La commissione valuterà con maggior favore il possesso dei titoli di studio specificatamente attinenti alle discipline biblioteconomiche, il possesso di esperienza pregressa in biblioteche pubbliche e le attività formative, attinenti al servizio oggetto dell'appalto contenute nel programma di formazione proposto
<b>III CRITERIO</b>  <b>ASPETTI MIGLIORATIVI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>  <b>MAX PUNTI 10</b>	<b>Aspetti migliorativi e prestazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per l'Amministrazione.</b>  <b>Max 10 punti</b>	La Commissione valuterà con maggior favore proposte innovative a supporto degli utenti tenendo conto delle diverse esigenze in relazione a età, genere, condizioni personali e sociali.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente.

I singoli coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI METODOLOGICI
Eccellente	1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A.. La trattazione dei temi richiesti nell'offerta tecnica è più che completa ed esaustiva delle richieste.
Ottimo	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con ottima rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante.
Buono	0,7	Trattazione di temi richiesti abbastanza completa, non totalmente rispondente alle richieste ed esigenze della Stazione Appaltante.
Sufficiente	0,6	Trattazione dei temi richiesti sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante.
Mediocre	0,5	Trattazione dei temi richiesti approssimativa e non completa in molti elementi. Si discosta dalle esigenze e richieste della stazione appaltante
Insufficiente	0,3	Trattazione dei temi richiesti insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto alle esigenze della stazione appaltante.
Non valutabile	0,0	Trattazione totalmente mancante o comunque per nulla rispondente alle richieste della stazione appaltante

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

a) se  $V(\max) \pi_i > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se  $V_{(max)pi}=0$   $V_{(a)i}=0$

dove:

$V_{(a)pi}$  è il coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;  
 $V_{(max)pi}$  il coefficiente massimo ottenuto dalle concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$  sarà il coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo.

#### METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio  $V_{(a)i}$  vengono poi moltiplicati per i relativi punteggi  $W_i$ . Per il calcolo del punteggio di valutazione tecnica si applicherà la seguente formula (Metodo aggregativo compensatore Linee guida Anac n.2)

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n W_i * V_{(a)i}$$

Dove:

$Pt(a)$  = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta tecnica (a);

$W_i$  = punteggio massimo attribuibile all'elemento "i" (elencati nella tabella sub-criteri);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) relativo all'elemento "i" variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi

Al fine di garantire il livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si stabilisce una soglia di sbarramento pari ad almeno **48/80 punti** per il punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### **Modalità di calcolo del punteggio dell'OFFERTA ECONOMICA**

Al concorrente che offre il massimo ribasso sull'importo a base di gara, sarà assegnato il punteggio massimo previsto (20 punti). Alle altre offerte saranno assegnati punteggi secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Prezzo più basso tra tutte le offerte} \times 20}{\text{Prezzo Offerto da valutare}}$$

#### **PUNTEGGIO FINALE**

Il punteggio finale si otterrà sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio finale sarà formulata la graduatoria.

La commissione di gara proporrà l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sulla base dei predetti criteri.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione.



## 28. Apertura della Busta a - verifica documentazione amministrativa

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata nella piattaforma Cat Sardegna e si svolgerà presso la sede del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta", in piazza G. Asproni, 8 Nuoro, salvo rinvio che sarà comunicato tramite il sistema di messaggistica del CAT, e vi potranno partecipare anche in videoconferenza i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Per partecipare su Meet l'operatore economico si atterrà alle indicazioni che saranno fornite tramite il sistema di messaggistica di SardegnaCat.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati almeno un giorno prima della data fissata. Parimenti avverrà per le successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, si avvarrà della piattaforma die-procurement della Regione Sardegna.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 29. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **30. Apertura delle Buste b e c - valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, a meno che non sia stato attivato il soccorso istruttorio, provvederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice che in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. I lavori della commissione proseguiranno in seduta riservata. Il calendario dei lavori sarà comunicato tramite sistema di messaggistica di SardegnaCat.

Nello stesso giorno di apertura delle offerte tecniche, salvo rinvio, la commissione procederà al loro esame e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Resta inteso che la commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà in seduta pubblica (l'orario esatto sarà comunicato con messaggistica su CAT Sardegna), darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alla sua valutazione, secondo i criteri e le modalità nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 32.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 31.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di

- elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **31. Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicandole componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede l'aggiudicazione del contratto.

### **32. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei

criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondoposto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori diservizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'inviodel'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Non si prevedono spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto ed al rogito.

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto e per l'intera durata dell'appalto, rinnovo compreso, a produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO, a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto. È ritenuta idonea una polizza assicurativa con i seguenti massimali:

- R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- R.C.O. (Responsabilità civile per prestatori d'opera): € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata in conformità a quanto indicato all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto. La polizza dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

### **33. Garanzia definitiva**

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore dell'appalto.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente.

La garanzia definitiva è unica, di importo calcolato ai sensi delle formule sopra indicate e con durata complessiva pari alla durata del contratto con obbligo di rinnovo da richiedere, da parte dell'appaltatore medesimo, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, cosiccome previsto all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Il valore delle predette garanzie deve essere pari al valore complessivo della garanzia rapportato al periodo di riferimento. A seguito del rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica del garante. Resta inteso che ove l'appaltatore si av-

valga di tale facoltà, l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. L'appaltatore, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, l'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e il Consorzio potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua avallare sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto Garante e alla Concedente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Concedente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Concedente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

Il foro competente è quello di Nuoro.

### **34. Esecuzione anticipata del contratto**

Deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 76 del 2020.

### **35. Trattamento Dei Dati Personali**

L'operatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara

ra, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Maria Rita Pira